



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 258

Seduta del 08/05/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. 24/2021: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA GENERALE DI CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI CON GLI OPERATORI DEL MICROCREDITO SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI CONVENZIONAMENTO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Gessyca Golia

L'atto si compone di 24 pagine

di cui 12 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la L.R. 27 dicembre 2021, n. 24 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022" all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" inserendo l'articolo 3-ter (Microcredito) che dispone quanto segue: "Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) a condizione che tali soggetti applichino tassi di interesse con massimali, stabiliti dalla stessa Giunta regionale, non superiori a quelli di mercato. I soggetti di cui al primo periodo sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento";
- l'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 914, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 che dispone:

"1. I soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

 - *siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;*
 - *siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.*

I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

seguenti condizioni:

- forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
- requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;
- oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali
- presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

- requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;
- limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;
- le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal



Regione Lombardia

LA GIUNTA

comma 4;

- le informazioni da fornire alla clientela.

5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.”;

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 “Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”, ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo, anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione della L.R. 11/2014;
- nelle more dell'approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, la D.G.R. 24 ottobre 2022, n. XI/7182 "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale - NADEFR 2022", valida per il triennio 2023-2025, che prevede, tra le altre azioni per la promozione dello start-up di impresa e per agevolare l'accesso al credito;
- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – “Un'Europa più competitiva e intelligente” l'Obiettivo Specifico 1.3 – “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, e l'Azione 1.3.3 “Sostegno agli investimenti delle PMI” che prevede, tra l'altro, la promozione dello start-up di impresa, con particolare riferimento alla nascita e allo sviluppo delle start up e al relativo consolidamento e che per la realizzazione delle azioni prevede il possibile coinvolgimento diretto di intermediari finanziari, tra i quali gli operatori di microcredito;

DATO ATTO che:

- l'elenco completo degli Intermediari del microcredito autorizzati pubblicato sul sito di Banca d'Italia consta di 13 operatori sul territorio nazionale;
- il 23 febbraio 2023 sono stati convocati tutti gli Intermediari del microcredito con esclusione di tre operatori che hanno dichiarato di non operare in Regione Lombardia e
- in data 1° marzo 2023 sono stati condivisi con gli operatori del Microcredito gli elementi essenziali della presente convenzione quadro;

STABILITO che:

- per Intermediari del microcredito si intendono tutti i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che hanno aderito alla Convenzione;
- l'adesione degli intermediari del microcredito alla Convenzione costituisce presupposto per la partecipazione alle singole specifiche Iniziative regionali, a valere sia su risorse del PR FESR 2021-2027 sia su risorse autonome, che saranno disciplinate con apposite Schede Tecniche di Misure predisposte e pubblicate da Regione Lombardia, anche tramite Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore;
- gli intermediari del microcredito si impegnano a valutare l'approvazione di ciascuna Scheda Tecnica di Misura al fine di concorrere allo sviluppo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

economico e sociale nel territorio della Lombardia;

- l'adesione degli intermediari del microcredito alla Convenzione non costituisce obbligo ad aderire alle Schede Tecniche di Misure;
- gli intermediari del microcredito per aderire devono trasmettere la Convenzione di cui allo schema oggetto della presente Deliberazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario del microcredito o altro soggetto munito dei necessari poteri, all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e riportando nell'oggetto della pec "Adesione alla convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli operatori del microcredito";
- gli intermediari del microcredito possono aderire alla Convenzione quadro dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL della presente Deliberazione; il processo di convenzionamento è sempre aperto;
- per Beneficiario o Impresa si intende qualsiasi impresa risultante beneficiaria di un Finanziamento, rientrante nella definizione di microcredito (ex art. 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo quanto previsto dalle Schede Tecniche di Misure;
- per Contratto di Finanziamento si intende il contratto che verrà sottoscritto dall'Intermediario del microcredito con il Beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento secondo quanto previsto dalle Schede Tecniche di Misure;
- per Convenzione si intende il presente accordo tra Regione Lombardia e ciascun Intermediario del microcredito aderente;
- per Finanziamento si intende il finanziamento con risorse regionali gestito dal Soggetto Gestore in co-finanziamento con gli Intermediari del microcredito; si intende, altresì il finanziamento gestito dal Soggetto Gestore con risorse degli Intermediari del microcredito e forme di agevolazione a valere su risorse regionali;
- per Scheda Tecnica di Misura si intende la scheda tecnica che l'Intermediario del microcredito deve approvare per avviare l'operatività della specifica Iniziativa;
- per Tasso d'interesse applicato al finanziamento si intende il tasso nominale annuo (TAN) fisso con massimale stabilito entro il 9% e comunque non superiore a quello previsto per il microcredito sociale dalla disciplina del microcredito adottata in attuazione dell'art. 111, c. 5 del D.lgs. 385/1993 e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

s.m.i.;

- per Iniziativa si intende il bando o l'avviso alle imprese emanato da Regione Lombardia o dal Soggetto Gestore che prevede il cofinanziamento e/o forme di agevolazione a valere su risorse regionali e che prevede il coinvolgimento degli Intermediari del microcredito in qualità di soggetti finanziatori;
- per Piattaforma Informatica si intende la piattaforma Bandi on Line che sarà messa a disposizione da parte di Regione Lombardia per l'Iniziativa e che sarà utilizzata dagli Intermediari del microcredito secondo quanto previsto dall'Iniziativa nelle Schede Tecniche di Misura;
- Soggetto Gestore è Finlombarda S.p.A., che agisce in qualità di gestore dei Finanziamenti su mandato di Regione Lombardia;
- per Responsabile della Convenzione si intende il soggetto designato da ciascuna Parte quale interfaccia nella gestione della Convenzione;

CONSIDERATO necessario, in attuazione dell'articolo 7 della L.R. 24/2021 approvare lo SCHEMA GENERALE DI CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI CON GLI OPERATORI DEL MICROCREDITO SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il valore del tasso stabilito dal presente provvedimento potrà essere verificato annualmente per valutare eventuali ulteriori riduzioni ovvero aumenti in coerenza con l'andamento dei tassi di mercato;

VALUTATO di utilizzare il tasso Eurirs o IRS (Interest Rate Swap), che rappresenta il costo sulla base del quale le banche in Europa si scambiano il denaro per un periodo di tempo prefissato, per verificare annualmente, in presenza di Iniziative da avviare o in corso di attuazione, il tasso stabilito dal presente provvedimento prevedendo che ad una variazione del tasso IRS a 5 anni di oltre 2 punti percentuali consegua una riduzione ovvero un aumento pari al 50% della variazione registrata dal tasso IRS a 5 anni;

RITENUTO di demandare:

- al Dirigente pro-tempore della Struttura "Interventi per le Start-up" della U.O. Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento e la verifica del tasso da effettuare annualmente in presenza di Iniziative da avviare o in corso di attuazione;

- al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico la sottoscrizione delle Convenzioni quadro con gli intermediari del microcredito aderenti;
- ai Dirigenti competenti, anche attraverso Finlombarda S.p.A., la definizione delle successive Schede Tecniche di Misure in occasione dell'approvazione delle singole misure di prevedono il coinvolgimento degli intermediari del microcredito convenzionati;

DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale e nessun compenso è e sarà dovuto a qualsiasi titolo agli intermediari del microcredito per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione e dalle Schede Tecniche di Misura;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e il primo provvedimento organizzativo della XII Legislatura (D.G.R. 13 marzo 2022, n. XII/2) che stabilisce che, sino all'affidamento dei nuovi incarichi ai Direttori, le Direzioni restano confermate nell'attuale configurazione organizzativa anche ai fini della definizione, nella fase transitoria, delle linee di produzione degli atti;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo SCHEMA GENERALE DI CONVENZIONE QUADRO PER



Regione Lombardia

LA GIUNTA

L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI CON GLI OPERATORI DEL MICROCREDITO SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che:

- per Intermediari del microcredito si intendono tutti i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che hanno aderito alla Convenzione;
- l'adesione degli intermediari finanziari del microcredito alla Convenzione costituisce presupposto per la partecipazione alle singole specifiche Iniziative regionali, a valere sia su risorse del PR FESR 2021-2027 sia su risorse autonome, che saranno disciplinate con apposite Schede Tecniche di Misure predisposte e pubblicate da Regione Lombardia anche tramite Finlombarda S.p.A. in qualità di soggetto gestore;
- gli intermediari finanziari del microcredito si impegnano a valutare l'approvazione di ciascuna Scheda Tecnica di Misura al fine di concorrere allo sviluppo economico e sociale nel territorio della Lombardia;
- l'adesione degli intermediari finanziari del microcredito alla Convenzione non costituisce obbligo ad aderire alle Schede Tecniche di Misure;
- gli intermediari del microcredito per aderire devono trasmettere la Convenzione di cui allo schema oggetto della presente Deliberazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario del microcredito o altro soggetto munito dei necessari poteri, all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e riportando nell'oggetto della pec "Adesione alla convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari con gli operatori del microcredito";
- gli intermediari del microcredito possono aderire alla Convenzione quadro dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL della presente Deliberazione; il processo di convenzionamento è sempre aperto;
- per Beneficiario o Impresa si intende qualsiasi impresa risultante beneficiaria di un Finanziamento, rientrante nella definizione di microcredito (ex art. 111 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo quanto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- previsto dalle Schede Tecniche di Misure;
- per Tasso d'interesse applicato al finanziamento si intende il tasso nominale annuo (TAN) con massimale stabiliti dal presente provvedimento entro il 9% e comunque non superiore a quello previsto per il microcredito sociale dalla disciplina del microcredito adottata in attuazione dell'art. 111, c. 5 del D.lgs. 385/1993 e s.m.i.;
 - potranno essere attivate sulla Convenzione Quadro anche iniziative regionali non finanziate dal PR FESR 2021-2027;
3. di utilizzare il tasso Eurirs o IRS (Interest Rate Swap), che rappresenta il costo sulla base del quale le banche in Europa si scambiano il denaro per un periodo di tempo prefissato, per verificare annualmente, in presenza di Iniziative da avviare o in corso di attuazione, il tasso stabilito dal presente provvedimento prevedendo che ad una variazione del tasso IRS a 5 anni di oltre 2 punti percentuali consegua una riduzione ovvero un aumento del tasso stabilito dal presente provvedimento pari al 50% della variazione registrata dal tasso IRS a 5 anni;
4. di demandare:
- al Dirigente pro-tempore della Struttura "Interventi per le Start-up" della U.O. Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento e la verifica annuale del tasso fisso da effettuare in presenza di Iniziative da avviare o in corso di attuazione;
 - al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico la sottoscrizione delle Convenzioni quadro con gli intermediari del microcredito aderenti;
 - ai Dirigenti competenti, anche attraverso Finlombarda S.p.A., la definizione delle successive Schede Tecniche di Misure in occasione dell'approvazione delle singole misure di prevedono il coinvolgimento degli intermediari convenzionati;
5. di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale e nessun compenso è e sarà dovuto a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

qualsiasi titolo agli intermediari per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione e dalle Schede Tecniche di Misura;

6. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

**SCHEMA GENERALE DI CONVENZIONE QUADRO
PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DI
MICROCREDITO SUL PROGRAMMA FESR 2021-
2027 E SU RISORSE REGIONALI**

(la "Convenzione")

TRA

(1) REGIONE LOMBARDIA

E

**(2) [L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO DEL MICROCREDITO CHE ABBA
ADERITO ALLA CONVENZIONE QUADRO]**

CONVENZIONE

TRA

(1) La **Giunta regionale della Lombardia**, codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Direttore Generale pro tempore Dott. Armando De Crinito domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia, posta in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù della DGR n. _____ del _____ (di seguito, per brevità, anche "**Regione Lombardia**" o la "**Giunta**");

E

(2) L'Intermediario del microcredito che aderisce alla presente Convenzione con sede legale _____, codice fiscale _____, partita iva _____ nella persona _____, nella sua qualità di _____ avente poteri di Legale Rappresentanza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo articolo 4

(la Giunta e l'Intermediario del microcredito di seguito congiuntamente le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**")

PREMESSE

- La L.R. 27 dicembre 2021, n. 24 "*Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022*" all'articolo 7 ha modificato la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "*Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività*" inserendo l'articolo 3-ter (Microcredito) che dispone quanto segue: "*Al fine di agevolare operazioni di microcredito, la Giunta regionale può convenzionarsi con i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) a condizione che tali soggetti applichino tassi di interesse con massimali, stabiliti dalla stessa Giunta regionale, non superiori a quelli di mercato. I soggetti di cui al primo periodo sono individuati all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica unica e aperta a successive richieste di convenzionamento*";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (Pr. FESR 2021-2027) è stato adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5671 del 1 agosto 2022 insieme ai relativi piani finanziari;
- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 ha approvato le proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo

Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia;

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) è stato adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;
- con la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 si è preso atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) con contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo, anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione della L.R. 11/2014;
- nelle more dell'approvazione del Programma Regionale di Sviluppo della XII Legislatura, la D.G.R. 24 ottobre 2022, n. XI/7182 "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale - NADEFR 2022", valida per il triennio 2023-2025, prevede, tra le altre, azioni per la promozione dello start-up di impresa e per agevolare l'accesso al credito;
- l'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 914, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, dispone:

"1. I soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere finanziamenti a persone fisiche o società di persone o società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;*
- b) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.*

I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00.

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
- b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;
- c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;
- d) oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali
- e) presentazione di un programma di attività.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

- a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;
- b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale;
- c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;
- d) le informazioni da fornire alla clientela.

5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3.";

- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 "Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";
- l'elenco completo degli Intermediari del microcredito autorizzati pubblicato sul sito di Banca d'Italia consta di 13 operatori sul territorio nazionale;
- in data 23 febbraio 2023 sono stati convocati tutti gli Intermediari del microcredito con esclusione di tre operatori che hanno dichiarato di non operare in Regione Lombardia;
- in data 1° marzo 2023 sono stati condivisi con gli operatori del Microcredito gli elementi essenziali della presente convenzione quadro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Definizioni

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione e vincolano le Parti.
- 1.2 Nella presente Convenzione:
 - a) **Beneficiario o Impresa:** si intende qualsiasi impresa o soggetto risultante beneficiario di un Finanziamento, rientrante nella definizione di microcredito (ex art. 111 TUB), secondo quanto previsto dalle singole Schede Tecniche di Misure;
 - b) **Contratto di Finanziamento:** si intende il contratto che verrà sottoscritto dall'Intermediario del microcredito con il Beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento secondo quanto previsto dalle Schede Tecniche di Misure;
 - c) **Intermediario del microcredito:** si intendono tutti i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e s.m.i. che hanno aderito alla Convenzione;
 - d) **Convenzione:** si intende il presente accordo tra Regione Lombardia e ciascun Intermediario del microcredito aderente;
 - e) **Finanziamento:** si intende il finanziamento con risorse regionali gestito dal Soggetto Gestore in co-finanziamento con gli Intermediari del microcredito; si intende, altresì il finanziamento gestito dal Soggetto Gestore con risorse degli Intermediari del microcredito e forme di agevolazione a valere su risorse regionali;
 - f) **Scheda Tecnica di Misura:** la scheda tecnica che l'Intermediario del microcredito deve approvare per avviare l'operatività della

specifica Iniziativa;

- g) **Tasso applicato al finanziamento:** si intende il tasso nominale annuo (TAN) fisso con massimale stabilito entro il 9% e comunque non superiore a quello previsto per il microcredito sociale dalla disciplina del microcredito adottata in attuazione dell'art. 111, c. 5 del D.lgs. 385/1993 e s.m.i.;
- h) **Iniziativa:** bando o avviso alle imprese emanato da Regione Lombardia o dal Soggetto Gestore che prevede il cofinanziamento e/o forme di agevolazione a valere su risorse regionali e che prevede il coinvolgimento degli Intermediari del microcredito in qualità di soggetti finanziatori;
- i) **Piattaforma Informatica:** si intende la piattaforma Bandi on Line che sarà messa a disposizione da parte di Regione Lombardia per l'Iniziativa e che sarà utilizzata dagli Intermediari del microcredito secondo quanto previsto nelle Schede Tecniche di Misura;
- j) **Soggetto Gestore:** Finlombarda S.p.A., che agisce in qualità di gestore dei Finanziamenti su mandato di Regione Lombardia;
- k) **Responsabile della Convenzione:** si intende il soggetto designato da ciascuna Parte quale interfaccia nella gestione della Convenzione.

2. Oggetto della Convenzione

- 2.1 La presente Convenzione disciplina le condizioni generali di partecipazione degli Intermediari del microcredito ai Finanziamenti.
- 2.2 L'adesione dell'Intermediario del microcredito alla Convenzione costituisce presupposto per la partecipazione dell'Intermediario stesso alle singole specifiche Iniziative che saranno disciplinate con apposite Schede Tecniche di Misure predisposte e pubblicate da Regione Lombardia anche tramite il Soggetto Gestore.

3. Caratteristiche delle Schede Tecniche di Misure

- 3.1 La Scheda Tecnica di Misura, cui l'Intermediario del microcredito aderirà, disciplinerà sulla base delle caratteristiche della specifica Iniziativa e in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 111 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e s.m.i.:
 - a) i requisiti soggettivi e oggettivi dei Beneficiari ammissibili;
 - b) le finalità e le tipologie degli investimenti e degli interventi

ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziabilità;

- c) i limiti minimi e massimi dei finanziamenti accordabili, la durata degli stessi, l'entità (misura massima e minima e percentuale dell'impegno fondi degli Intermediari del microcredito convenzionati), le limitazioni sulla struttura dei tassi che non potrà essere superiore ai tassi di mercato e/o per gli spread applicabili, le garanzie ammissibili;
- d) le modalità di applicazione delle eventuali agevolazioni da riconoscere ai Beneficiari quali ad esempio contributo in c/capitale, contributi in c/interessi, garanzie pubbliche etc.;
- e) le procedure di presentazione delle domande di Finanziamento;
- f) le fasi istruttorie previste;
- g) i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dell'Intermediario del microcredito;
- h) tutto ciò non disciplinato nella presente Convenzione.

4. Mandato all'Intermediario

- 4.1 Gli Intermediari del microcredito operano sulla base di un mandato con rappresentanza conferito con la sottoscrizione di ciascuna Scheda Tecnica di Misura per svolgere le seguenti attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- a) stipulare i Contratti di Finanziamento ed eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari inerenti i Finanziamenti stessi;
 - b) erogare i Finanziamenti;
 - c) incassare e riversare la quota parte delle rate di competenza di Regione Lombardia ovvero del Soggetto Gestore;
 - d) fare tutto ciò e quanto sarà ritenuto necessario e opportuno per la gestione dei Finanziamenti;
 - e) eseguire le attività di recupero dei crediti informando con cadenza almeno annuale Regione Lombardia e il Soggetto Gestore delle azioni attivate, delle criticità riscontrate anche al fine di garantire la corretta attivazione delle procedure di riscossione coattiva in presenza di risorse regionali sui finanziamenti.
- 4.2 Il Soggetto Gestore potrà per tutta la durata di ciascuna Scheda Tecnica di Misura e di ogni singolo Finanziamento e fino al suo integrale rimborso, impartire istruzioni all'Intermediario del microcredito, qualora ciò serva a salvaguardare gli interessi di Regione Lombardia.

5. Impegni degli Intermediari del microcredito

- 5.1 Gli Intermediari del microcredito si impegnano a valutare l'approvazione di ciascuna Scheda Tecnica di Misura al fine di concorrere allo sviluppo economico e sociale nel territorio della Lombardia. L'adesione da parte dell'Intermediario del microcredito alla Convenzione non costituisce obbligo ad aderire alle Schede Tecniche di Misure.
- 5.2 Gli Intermediari del microcredito si impegnano a espletare, nel rispetto delle proprie competenze e delle più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio, le attività istruttorie e tutte le altre attività di gestione dei Finanziamenti secondo la procedura e le tempistiche indicate nelle Schede Tecniche di Misure cui l'Intermediario del microcredito aderirà.
- 5.3 Gli Intermediari del microcredito si impegnano a prestare i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei Beneficiari dei Finanziamenti e a riferire annualmente a Regione Lombardia e al Soggetto Gestore l'andamento delle attività svolte dagli Intermediari del microcredito e i risultati conseguiti dai Beneficiari.
- 5.4 Gli Intermediari del microcredito si impegnano ad applicare al finanziamento un tasso nominale annuo (TAN) fisso con massimale stabilito entro il 9% e comunque non superiore a quello previsto per il microcredito sociale dalla disciplina del microcredito adottata in attuazione dell'art. 111, c. 5 del D.lgs. 385/1993 e s.m.i..
- 5.5 A sostegno del Finanziamento, l'Intermediario del microcredito potrà acquisire sull'intero Finanziamento le garanzie ammissibili ex art. 111 del TUB e secondo le Schede Tecniche di Misure.
- 5.6 A partire dalla data in cui il Soggetto Gestore abbia informato l'Intermediario del microcredito circa l'esaurimento delle risorse a disposizione relativamente a ciascuna Iniziativa l'Intermediario del microcredito e il Soggetto Gestore nei casi di co-finanziamento, non potranno accettare altre richieste di istruttoria e non potranno dar corso ad altri Finanziamenti.
- 5.7 L'Intermediario del microcredito si impegna a informare prontamente e per iscritto Regione Lombardia e il Soggetto Gestore nel caso sia venuto a conoscenza che si sia verificato un qualsiasi evento di inadempimento o circostanza che comporti un deterioramento significativo e tale da incidere in maniera sostanzialmente pregiudizievole sulla situazione patrimoniale e finanziaria del Beneficiario ovvero sulla capacità di tale Beneficiario di adempiere ai propri obblighi di pagamento previsti ai sensi del/i sottostante/i Contratto/i di Finanziamento.

- 5.8 L'Intermediario del microcredito si impegna a informare prontamente e per iscritto Regione Lombardia e il Soggetto Gestore nel caso della perdita dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

6. Impegni di Regione Lombardia

- 6.1 Regione Lombardia si impegna ad avviare Iniziative che coinvolgano gli Intermediari del microcredito in co-finanziamento con risorse regionali ovvero con sole risorse degli Intermediari, interessate da forme di agevolazione a valere su risorse finanziarie di natura pubblica.
- 6.2 Regione Lombardia anche per il tramite del Soggetto Gestore si impegna a sottoporre agli Intermediari del microcredito sottoscrittori della presente Convenzione la Schede Tecniche di Misure con tempi e modi che consentano un'ampia adesione da parte degli Intermediari del microcredito.
- 6.3 Regione Lombardia si impegna a utilizzare il tasso Eurirs o IRS (Interest Rate Swap) per verificare annualmente, in presenza di Iniziative da avviare o in corso di attuazione, il tasso del 9%: in caso di variazione del tasso IRS a 5 anni di oltre 2 punti percentuali sarà applicata con provvedimento regionale una riduzione, ovvero un aumento, pari al 50% della variazione registrata dal tasso IRS a 5 anni.
- 6.4 Regione Lombardia autorizza gli Intermediari del microcredito e le figure/servizi professionali coinvolti nell'attività di cui alle Schede Tecniche di Misura ad accedere e operare sulla Piattaforma Informatica, gestita da Aria S.p.A., e dichiara che la medesima è dotata di idonei standard di sicurezza che saranno garantiti per tutta la durata di efficacia della Convenzione.

7. Trattamento dei dati personali

- 7.1 Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della presente Convenzione viene svolto in ottemperanza ai principi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) n. 2016/679 nonché nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.lgs. 101/2018 e s.m.i. e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che esse rivestono il ruolo di titolari autonomi, ognuna per i trattamenti di propria competenza.

8. Modifiche

- 8.1 Qualsiasi modifica della presente Convenzione che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della Convenzione stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

9. Comunicazioni

- 9.1 Qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente Convenzione o da effettuarsi ai sensi della stessa, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
- 9.2 Le Parti prendono atto e accettano che le comunicazioni a Regione Lombardia inerenti la presente Convenzione dovranno essere inviate al Responsabile della Convenzione al seguente indirizzo:
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it
- 9.3 Le comunicazioni all'Intermediario del microcredito dovranno essere inviate al Responsabile della Convenzione, salvo diversa successiva comunicazione.
- 9.4 Le comunicazioni inerenti le specifiche Iniziative cui l'Intermediario del microcredito ha aderito, mediante sottoscrizione della relativa Scheda Tecnica di Misura, dovranno invece avvenire secondo le modalità specificate nella Scheda Tecnica di Misura stessa.

10. Cessione della Convenzione

- 10.1 È espressamente vietata la cessione della presente Convenzione e delle attività previste nonché di tutti o di parte dei diritti da essa derivanti. Resta inteso che sono ammesse le sole operazioni straordinarie di fusione e/o scissione, nel qual caso il successore o avente causa dell'Intermediario del microcredito succederà nella presente Convenzione e sarà tenuto al rispetto degli obblighi in esso previsti.

11. Compensi

- 11.1 Le Parti concordano che nessun compenso è e sarà dovuto a qualsiasi titolo tra di esse per la realizzazione delle attività previste dalla presente

Convenzione e dalle Schede Tecniche di Misura.

12. Adesione alla Convenzione

- 12.1 Gli intermediari del microcredito aderiscono alla presente Convenzione trasmettendo la presente Convenzione debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'intermediario o altro soggetto munito dei necessari poteri, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it riportando nell'oggetto della pec "Adesione alla convenzione quadro per l'attivazione di strumenti finanziari di microcredito".
- 12.2 Alla Convenzione deve essere allegata copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante) e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (se diverso dal legale rappresentante).
- 12.3 Regione Lombardia, anche mediante il Soggetto Gestore, verificherà la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa e pubblicherà sul sito Internet l'elenco degli Intermediari del microcredito Finanziari convenzionati.
- 12.4 Gli Intermediari del microcredito possono aderire alla Convenzione quadro dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL della Deliberazione che ha approvato lo schema della presente Convenzione quadro.
- 12.5 Il processo di convenzionamento è sempre aperto.

13. Durata

- 13.1 La presente Convenzione ha validità nei rapporti tra le Parti dalla data di sottoscrizione sino ad eventuale recesso dalla stessa da parte dell'Intermediario o di Regione Lombardia, che dovrà essere comunicato all'altra parte ad opera della parte recedente. Il recesso dalla Convenzione comporta il recesso anche delle Schede Tecniche di Misure approvate dagli Intermediari del microcredito.

14. Dovere generale di cooperazione e di buona fede

- 14.1 Le Parti riconoscono che le attività previste nella presente Convenzione necessitano di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le

stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

15. Legge applicabile

15.1 la presente Convenzione è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa regionale e comunitaria indicata in premessa.

16. Foro esclusivamente competente

16.1 Per qualsiasi controversia inerente la, o derivante dalla, presente Convenzione o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Regione Lombardia
Il Direttore Generale
Dott. Armando De Crinito

L'intermediario finanziario
del microcredito

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*